



COMUNE DI CURSI

c.a.p. 73020

PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del Reg.	OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)
Data 27/12/2023	

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 18:12 in Cursi (LE) e nella sala consiliare della Sede Municipale - Piazza Pio XII, in diretta streaming alla 1^a convocazione, in seduta Ordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:

REGOLARITA' TECNICA	
Parere: Favorevole	
Data 18/12/2023	
Il responsabile del servizio	
F.to Dott. Angelo Antonio MELCORE	

		Presente	Assente
1	MELCORE Antonio	Sì	
2	MACRI' Antonio	Sì	
3	LANZILOTTO Daniele Rocco	Sì	
4	SERGI Mariangela	Sì	
5	EPIFANI Giovanni	Sì	
6	TOMA Andrea	Sì	
7	MELE Massimo	Sì	
8	CHILLA Luigi	Sì	
9	DE GIORGI Giovanni	Sì	
10	ROMANO Maurizio		Sì
11	DONNO Gianluca	Sì	

REGOLARITA' CONTABILE	
Parere: Favorevole	
Data 18/12/2023	
Il responsabile di ragioneria	
F.to Dott. Angelo Antonio Melcore	

Presenti n. 10	Assenti n. 1
----------------	--------------

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il LANZILOTTO Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Claudia CASARANO
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni	Presente	Assente
BARONE Daniele		X
FRISULLO Ilaria	X	
CHILLA Emanuela	X	

Il Presidente del Consiglio Daniele Lanzilotto introduce l'argomento, spiegando che la proposta prevede la conferma anche per l'anno 2024 delle aliquote IMU già approvate negli anni precedenti.

Interviene il consigliere Luigi Chilla, che afferma, con riguardo all'IMU e all'addizionale Irpef, in discussione nel successivo punto all'o.d.g., che dal 2020 vengono approvate sempre le stesse aliquote ai livelli massimi. Con riferimento al Piano Finanziario della Tari, in discussione in un successivo punto all'o.d.g., afferma che rispetto allo scorso anno non cambia molto, anche se non è un Piano definitivo, anche in virtù del fatto che è cambiato il soggetto gestore del servizio rifiuti.

Il consigliere Chilla, inoltre, anticipa il voto contrario per tutti e tre i suddetti argomenti all'o.d.g.

Interviene il dott. Angelo Antonio Melcore, Responsabile del servizio interessato, il quale spiega che negli anni 2024 e 2025 è previsto un aggiornamento del Piano Finanziario della Tari, in virtù dei nuovi indici stabiliti da Arera con riferimento ad alcune componenti di costo. Spiega inoltre che nel ricalcolo delle tariffe si terrà anche conto dei ricavi che il Comune sta maturando e che entro il 30 aprile 2024 si avranno quindi i dati definitivi. Con riguardo all'addizionale Irpef, infine, specifica che l'aliquota non è al massimo mentre per l'Imu, in considerazione del rinvio all'anno 2025 del metodo di calcolo delle nuove aliquote, per l'anno 2024 si è proceduto alla conferma di quelle già approvate negli anni precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”;
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “... *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che

dispone: “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;

Preso atto che l'art. 6 bis del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;
- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 8 del 28/04/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2023

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00	0,6%
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,20%
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%
Per tutte le altre tipologie di immobili	1,06%
Immobili accatastati nel gruppo catastale D - quota riservata allo Stato pari allo 0,76% -	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aree fabbricabili	1,06%

Terreni agricoli	0,76%

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2022 (dati al 31.12.2022) ammonta a circa €. 358.000,00;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 15.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 4 del richiamato Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 è in corso di formazione;

Ritenuto pertanto di approvare per l'anno 2024, confermando quanto deliberato nel 2023, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2024

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00	0,6%
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,20%
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%
Per tutte le altre tipologie di immobili	1,06%
Immobili accatastati nel gruppo catastale D - quota riservata allo Stato pari allo 0,76% -	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni agricoli	0,76%

Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2023, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2024 ammonta a circa €. 415.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 21.11.2018, e successive modificazioni e integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Voti favorevoli n. 7 (sette) , contrari n. 3 (tre) CHILLA Luigi, DE GIORGI Giovanni e DONNO Gianluca:

DELIBERA

- di approvare per l'anno di imposta 2024, confermando quanto deliberato nel 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2024

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00	0,6%
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,20%
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%
Per tutte le altre tipologie di immobili	1,06%
Immobili accatastati nel gruppo catastale D - quota riservata allo Stato pari allo 0,76% -	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni agricoli	0,76%

- di stimare in € 415.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione delle aliquote e detrazioni

per l'anno 2024, con la seguente separata votazione, resa per alzata di mano, con n.7 (sette) voti favorevoli e n.3 (tre) contrari (CHILLA Luigi, DE GIORGI Giovanni e DONNO Gianluca):

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO Daniele Rocco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia CASARANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 17/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia CASARANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cursi, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Angelo Antonio MELCORE